

STATUTO

USCONIUM - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: GUGLIONESI CB VIA FRANCIA 3

Numero REA: CB - 210464

Codice fiscale: 01852990702

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Impresa in fase di aggiornamento

Indice

Parte 1 - Protocollo del 10-12-2020 - Statuto completo	2
--	---

COPIA CONFORME

ALLEGATO "A" ALL'ATTO N.8381 DI REP. E N.5534 DI RACC.

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (sede e denominazione)

È costituita, ai sensi della Legge 381/1991, con sede nel Comune di Guglionesi, la Società Cooperativa sociale denominata "USCONIUM - Società Cooperativa Sociale".

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.

La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Spetta all'organo amministrativo deliberare il trasferimento della sede nell'ambito del territorio comunale. Spetta all'assemblea deliberare il trasferimento della sede in altri Comuni.

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La cooperativa, ai sensi e per gli effetti dell'art.1, lett.a) e b), della legge 8 novembre 1991, n.381, e successive modifiche ed integrazioni, persegue l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini, ispirandosi ai principi della solidarietà e della promozione umana, con lo scopo di prevenire e superare ogni forma di emarginazione sociale nei confronti di soggetti in stato di difficoltà fisica, psichica, sociale, ambientale e/o economica, ivi comprese quelle particolarmente complesse e compromesse, attraverso il lavoro produttivo svolto insieme dai soci lavoratori abili e disabili, in stretto legame con le esigenze del territorio ed in equilibrato rapporto con gli enti pubblici.

La cooperativa si configura, pertanto, come "cooperativa sociale a scopo plurimo", così come espressamente prevista e disciplinata dalla circolare del Ministero del Lavoro n.153 dell'8 novembre 1996 e nel rispetto della legge n.59/1992, e successive modifiche ed integrazioni.

Essa si prefigge di esercitare in via prevalente attività di interesse generale, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n.117/2017, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità solidaristiche e di utilità sociale ed intende operare nel campo sociale attraverso lo svolgimento di

attività diverse, comunque non vietate agli enti del terzo settore, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

La cooperativa intende promuovere le condizioni socio-culturali per il graduale inserimento delle persone suddette nella società, in attività lavorative confacenti, ivi comprese le attività gestite nei propri centri. L'attività sarà necessariamente svolta in forma intersettoriale per favorire l'orientamento dei soci verso le funzioni più adeguate alle capacità ed attitudini di ciascuno, evitando in pari tempo l'effetto negativo della loro ripetitività. Sulla base di tali principi fondamentali, la cooperativa intende dar vita ad una organizzazione in concorso con la solidale partecipazione del gruppo sociale di riferimento che persegua finalità sociali, economiche ed educative, affinché, attraverso il lavoro, possa realizzarsi piena integrazione tra i soggetti di pari dignità umana e sociale.

Art. 4 (Oggetto sociale)

La cooperativa, senza fini di speculazione privata ed in spirito di mutualità ai sensi e per gli effetti art.2511 e ss. cod.civ., ha per oggetto l'esercizio delle seguenti attività:

- l'erogazione e la gestione di servizi socio-assistenziali ed educativi;
- l'attività di prevenzione psico-socio-sanitaria;
- l'attività di assistenza socio-sanitaria, terapeutica e riabilitativa domiciliare e non;
- la gestione di centri di riabilitazione fisica e psichica per malati cronici e non;
- la realizzazione e la gestione di strutture di accoglienza diurne e/o residenziali per l'accoglienza di minori e di giovani a rischio di esclusione sociale, di anziani autosufficienti e non, di portatori di handicap fisico e/o psichico, di ragazze madri e di altri soggetti non autosufficienti;
- la gestione dell'attività di trasporto sanitario in emergenza (118) e delle relative centrali operative e, in particolare, del trasporto di infermi e di disabili con ambulanze ed automediche e del trasporto del sangue e degli organi, avvalendosi non solo di propri mezzi, ma anche di automezzi concessi in comodato d'uso o da gestire a seguito di convenzioni o di protocollo di intesa;
- la fornitura di pasti preconfezionati per qualsiasi tipo di comunità (scuole, mense aziendali, ospedali, cliniche, case di riposo, etc.);
- l'espletamento del servizio di sorveglianza diurna e notturna di tipo sanitario;
- l'organizzazione di gite e di escursioni di ogni tipo, incluse quelle per le cure termali e per le terapie in

genere nell'ambito dei servizi socio-sanitari;

- il telesoccorso, la teleassistenza e la telemetria;
- la realizzazione e la gestione di strutture per animali da affezione;
- l'attivita' di sostegno e di accompagnamento scolastico per minori, in via prioritaria ma non esclusiva, di immigrati, di nomadi e di locali;
- l'attivita' di sensibilizzazione e di animazione delle comunita' locali per renderle piu' consapevoli e disponibili all'attenzione delle persone in difficolta', con particolare attenzione a tutte le fasce in pericolo di esclusione sociale;
- l'attivita' di integrazione culturale e sociale rivolta in modo particolare, ma non esclusivo, alle persone immigrate (comunitarie ed extracomunitarie), all'assistenza ed alla tutela degli stranieri ed alle donne straniere;
- l'attivita' di formazione, di informazione e/o di formazione professionale, di ricerca e di rilevazione dati;
- l'attivita' di consulenza e di orientamento dei soggetti a rischio di esclusione sociale attraverso centri di ascolto e sportelli informativi;
- l'attivita' di promozione della cultura della solidarieta', della giustizia, della pace e della non violenza;
- l'animazione educativa territoriale: la gestione e l'animazione di spazi pubblici e privati destinati ad attivita' ricreative, educative e di aggregazione per il tempo libero, ad aree verdi, a ludoteche, ad attivita' di animazione itinerante (ludobus, giocabus etc.) e ad animazione di strada;
- l'attivita' di educazione ambientale, culturale, storica e sociale;
- l'assistenza scolastica e la gestione di strutture scolastiche di ogni ordine e grado;
- la gestione di centri per l'infanzia: asili nido, giardini per l'infanzia, spazi incontro, sportelli per la neonatalita' e l'infanzia;
- la gestione di consultori familiari e l'erogazione di servizi di mediazione familiare, di promozione del ruolo e del valore educativo dell'istituto familiare;
- l'accompagnamento motivazionale delle coppie all'affido e/o all'adozione di minori;
- l'attuazione di progetti di sviluppo per l'infanzia svantaggiata nei paesi emergenti, anche attraverso il sostegno a distanza, con programmi alimentari, educativi, sanitari e ricreativi;
- la collaborazione con l'ong, le comunita' e/o con gli enti italiani e stranieri per la realizzazione di progetti comuni;
- l'erogazione di servizi per l'adozione internazionale,

secondo il principio della sussidiarieta', con supporto specifico alle famiglie adottive;

- l'attivita' di animazione ed di sostegno alle attivita' ospedaliere e/o ambulatoriali rivolte a soggetti in difficolta';

- le azioni di sostegno e di accoglienza per minori, adolescenti e giovani con disagi familiari e sociali;

- la gestione di centri socio-educativi: opportunita' scolastiche ed extrascolastiche;

- l'attivita' di accompagnamento, di sostegno e di crescita motivazionale dei minori a rischio drop-out, inseriti nei circuiti dello sfruttamento e del lavoro sommerso, favorendo, in collaborazione con famiglie, scuola e comunita' ecclesiale, associazionismo ed altre agenzie educative;

- lo svolgimento dei servizi di cui alla legge n.328/2000;

- la prevenzione del lavoro minorile e sommerso, attraverso l'attivita' di accompagnamento al lavoro e la gestione di centri e di sportelli vocati all'informazione, alla formazione, all'orientamento, alla consulenza e all'accompagnamento al lavoro;

- la promozione e l'erogazione di servizi educativi di ogni genere e specie;

- l'attivita' di formazione finalizzata alla crescita umana, sociale, politica, civile e culturale dei cittadini del nostro territorio, contrastando poverta' culturale e degrado socio ambientale;

- l'attivita' di informazione, di educazione e di assistenza agli operatori, al fine di una piu' adeguata utilizzazione delle loro capacita' lavorative e professionali, attraverso corsi di aggiornamento per ottimizzare il livello delle loro prestazioni, promuovendo la partecipazione societaria e di servizio del volontariato qualificato, responsabilizzato e continuativo nel suo ruolo di promozione dei vincoli della solidarieta' nel tessuto sociale;

- la gestione di attivita' di formazione e di addestramento, realizzate anche con l'ausilio della regione e del fondo sociale europeo e di altri pubblici e/o privati, volte a stimolare ed accrescere la coscienza cooperativistica, nonche' le specifiche competenze e professionalita' dei soci e di quanti partecipano all'attivita' delle cooperative;

- l'attivita' di informazione, di formazione, di orientamento e di aggiornamento professionale di qualsiasi livello;

- l'attivita' di aggiornamento professionale per insegnanti a distanza e in presenza, finanziata ed autofinanziata, e comunque la realizzazione di qualsivoglia attivita' ed iniziativa formativa in conformita' con le norme comunitarie, nazionali, regionali e provinciali in tema di formazione professionale;

- l'attivazione di iniziative di formazione professionale rivolte a particolari categorie di soggetti (handicappati, tossicodipendenti, minori a rischio, carcerati, extracomunitari, ecc), finalizzate all'acquisizione di competenze e di abilita' spendibili sul mercato del lavoro e/o legate a interventi di inserimento lavorativo, anche all'interno degli istituti di prevenzione e di pena e di altre strutture pubbliche e private;
- l'erogazione di servizi per l'orientamento scolastico e professionale e per l'osservazione di fenomeni attinenti al mercato del lavoro ed alle politiche attive del lavoro e sociali;
- la promozione di incontri, di dibattiti, di convegni, di workshop e di seminari su problemi di preminente interesse socio-politico ed economico;
- la promozione di iniziative di informazione, di sensibilizzazione e di divulgazione dell'intervento sociale, anche attraverso l'impiego ed il coinvolgimento dei mass media e di tutti i soggetti interessati alla promozione della comunita' locale;
- la collaborazione con enti locali, aziende asl ed ospedaliere, con enti pubblici e privati, con universita', con scuole di ogni ordine e grado, con enti, con consorzi e con associazioni che perseguano in campo locale, nazionale o internazionale, finalita' similari o svolgano comunque attivita' analoghe a quelle della cooperativa;
- l'attivita' di formazione ai soci della cooperativa;
- la pubblicazione di materiali informativi e formativi utili alla diffusione di conoscenze sulle tematiche sociali;
- la gestione di spazi socio-educativi ed il trasporto per l'integrazione dei soggetti svantaggiati;
- la progettazione di servizi e di interventi nel sociale;
- la progettazione e la gestione di attivita' di turismo sociale con l'esclusione della gestione di strutture residenziali;
- l'erogazione dei servizi di assistenza e di consulenza legale, fiscale e contabile a favore delle categorie di soggetti svantaggiati;
- la realizzazione di tutte quelle attivita' ed iniziative preordinate a promuovere la "formazione della persona", privilegiando volte a favorire maggiormente la partecipazione di persone emarginate e svantaggiate e che comunque rispondano ai bisogni della comunita';
- l'erogazione dei servizi di data-entry, di lettura e di archiviazione ottica di documenti cartacei per enti pubblici e privati;
- l'erogazione dei servizi di rilevazione, di gestione, di elaborazione e di aggiornamento di dati e di rilievi informatici;
- l'effettuazione di indagini conoscitive, di censimenti di

utenze, nonche' la gestione di queste ultime;

- l'erogazione del servizio di bollettazione e di recapito;
- la lettura di contatori di acqua e di gas, la predisposizione dei relativi ruoli e l'erogazione del servizio di riscossione;
- la rilevazione e l'informatizzazione del territorio e della gestione dei tributi tarsu, ici, tosap, acquedotto, ecc, mediante la stipula di convenzioni con enti pubblici;
- l'erogazione del servizio di accertamento dei tributi (tarsu, ici, tosap, acquedotto, ecc.);
- l'erogazione dei servizi di supporto e di potenziamento del lavoro del settore finanziario presso gli enti pubblici e, in particolare, la gestione di archivi, l'elaborazione di dati contabili e di dichiarazioni fiscali, la registrazione di determine dei responsabili dei servizi, di delibere consiliari e di giunta, ecc.;
- la gestione amministrativa degli enti pubblici e, in particolare, l'attivita' di protocollo, di anagrafe, di segreteria, ecc.;
- la gestione del personale presso gli enti pubblici e, in particolare, il rilevamento delle presenze, l'elaborazione di cedolini, la predisposizione del modello "pa04" per le pratiche di pensioni e del modello "350p" per le pratiche di liquidazione;
- la gestione dell'ufficio tecnico;
- l'erogazione dei servizi di sostegno, di affiancamento e di sostituzione in favore degli soggetti giuridici obbligati a partecipare alla lotta all'evasione ed alla microevasione fiscale, tributaria, dell'iva, delle imposte dirette, dei contributi previdenziali e del lavoro sommerso;
- la creazione, la progettazione, la gestione e la manutenzione di isole ecologiche o ecopiazze, attrezzate per la raccolta differenziata dei rifiuti, nonche' dei relativi impianti di trasfenza;
- la raccolta, il trattamento, il trasporto e lo smaltimento di rifiuti solidi urbani e dei relativi diversi costituenti (umido, secco riciclabile, secco non riciclabile);
- la raccolta differenziata, il trattamento, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti urbani e dei residui suscettibili di recupero e/o di riutilizzo, dei rifiuti ingombranti e degli imballaggi;
- lo spazzamento stradale, lo svuotamento dei cestini lungo le strade, l'estirpazione delle erbacce nelle pertinenze delle strade e dei marciapiedi, la pulizia delle cunette, delle griglie dei pozzetti stradali, il lavaggio e la disinfezione stradale, la pulizia delle deiezioni canine, la raccolta delle siringhe abbandonate, il controllo del territorio e la segnalazione di eventuali discariche abusive;
- il lavaggio e la disinfezione dei contenitori per la

raccolta e la manutenzione di questi ultimi;

- la raccolta, il trattamento, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti assimilabili agli urbani;
- la raccolta, il trattamento, il trasporto e lo smaltimento di rifiuti speciali e pericolosi;
- la pulizia delle aree adibite a mercato;
- la realizzazione di lavori di giardinaggio e di pulitura in favore di soggetti giuridici pubblici e privati;
- la realizzazione di attivita' artigianali specializzate e di manovalanza;
- l'erogazione e la gestione di servizi di preparazione e di somministrazione di alimenti e di bevande, compresa la consegna domiciliare;
- la gestione di mense, di ristoranti, di punti ristoro e di bar;
- l'erogazione dei servizi di guardiania e di custodia;
- l'erogazione dei servizi di liquidazione e di accertamento dei tributi degli enti locali e di enti pubblici diversi dallo stato, compresi i consorzi di bonifica, le comunita' montane, le multiutility, i consorzi fra enti pubblici e simili, da effettuarsi, disgiuntamente o congiuntamente con la riscossione di tali entrate e di quelle extra tributarie, nonche' la gestione di tutte le attivita' connesse e/o complementari indirizzate al supporto delle attivita' di gestione tributaria e patrimoniale sopra descritte, e, in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a) la riscossione di tutte le entrate e la gestione dei patrimoni degli enti; b) la gestione delle attivita' di recupero, anche a seguito di cessione, dei crediti degli enti locali per tasse, tributi, canoni, corrispettivi, forniture, privilegiati o meno, cartolarizzati e simili;
 - c) l'organizzazione della rappresentanza e della difesa di tali enti davanti agli organi della giurisdizione civile e tributaria, nelle liti che hanno ad oggetto le entrate liquidate, accertate o poste in riscossione;
 - d) l'assistenza ai predetti enti nell'organizzazione di sistemi informatici diretti alla gestione ed alla contabilizzazione delle entrate di ogni genere, nonche' la fornitura, la gestione ed ogni altra attivita' connessa alla gestione di sistemi informativi territoriali;
 - e) lo studio, la realizzazione e la fornitura di sistemi elettronici per il trattamento automatico dell'informazione;
 - f) la realizzazione, la manutenzione e l'aggiornamento di sistemi gia' in esercizio;
 - g) l'acquisizione, la registrazione e l'elaborazione di dati, con trascrizione su supporti idonei alla lettura da parte degli elaboratori elettronici, la riclassificazione dei dati rilevati secondo tematiche di analisi, la fornitura di banche dati;

h) lo svolgimento delle attivita' di supporto e di collaborazione con l'ente locale, nonche' l'erogazione di servizi indirizzati alla lotta all'evasione tributaria, fiscale e patrimoniale;

- la gestione di attivita' connesse ai "social network";
- l'erogazione e la gestione di "data entry";
- l'inserimento di dati nei "data base";
- l'effettuazione di indagini di mercato;
- l'erogazione e la gestione di servizi telematici e, in particolare, la creazione di domini, di caselle di posta elettronica, anche certificata, e di spazi web, nonche' la fornitura di servizi hosting, housing, ftp, di webserver e di server di posta (smtp);
- la progettazione, la realizzazione, la gestione e la manutenzione, per conto proprio e/o di terzi, di siti e di portali di e-commerce, nonche' lo svolgimento delle attivita' collaterali all'e-commerce, come l'incasso, la spedizione, la verifica della soddisfazione del cliente, la gestione logistica dei prodotti e dei resi;
- la progettazione, la realizzazione, la gestione e la manutenzione di siti e di portali web ed il posizionamento ottimale degli stessi sui motori di ricerca;
- lo svolgimento dell'attivita' di segretariato elettronico.

Viene espressamente precisato dai costituenti che le attivita' di cui al presente oggetto sociale verranno svolte impiegando razionalmente e produttivamente le prestazioni lavorative dei soci, secondo le capacita' professionali e le attitudini personali di ognuno, anche utilizzando il lavoro di persone svantaggiate, il tutto avvalendosi di tutte le provvidenze, gli incentivi e le agevolazioni della comunita' europea, dello stato, della regione e di altri enti. per l'esercizio delle attivita' predette la cooperativa si propone di interagire con altri enti ed organismi pubblici e privati che ne condividano gli ideali e le finalita'; essa si propone, altresì, di fruire, ove possibile, di tutte le agevolazioni comunitarie, nazionali, regionali, provinciali e comunali, di natura finanziaria e/o fiscale, vigenti in materia di incentivazione dell'imprenditoria, con particolare riguardo all'imprenditoria dei territori cosiddetti del "mezzogiorno d'italia".

La cooperativa favorira', altresì, ogni inserimento in attivita' di lavoro pubblico e privato, nel precipuo scopo di contribuire alla formazione dei soci, instaurando rapporti anche con altri enti cooperativi similari, promuovendo e partecipando alla formazione di consorzi di integrazione operativa. per tutte le attivita' in ordine alle quali si rendesse necessario l'apporto di professionisti muniti dei necessari titoli abilitativi, la societa' si avvarra' dell'opera di detti professionisti.

La cooperativa puo' compiere tutti gli atti e concludere

tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale, finanziaria, queste ultime non nei confronti del pubblico né in via prevalente, necessarie o comunque utili alla realizzazione degli scopi sociali, nonché fra l'altro, ai soli fini esemplificativi:

a) assumere interessenze, quote e/o partecipazioni, anche azionarie, sotto qualsiasi forma, in altre società, imprese, associazioni, consorzi ed enti, nazionali ed esteri, aventi finalità compatibili, nei limiti di legge;
b) favorire e sviluppare il movimento cooperativo, attraverso la promozione di iniziative sociali, mutualistiche, culturali, professionali, ricreative e sportive;

c) intervenire in licitazioni, gare, bandi ed appalti di qualsivoglia genere, provvedendo all'acquisto, anche nell'ambito di procedure concorsuali, di beni mobili, immobili e mobili registrati per finalità strumentali al raggiungimento degli scopi sociali;

d) costituire associazioni temporanee di scopo con imprese ed enti, aventi finalità compatibili, nei limiti di legge.

Per la realizzazione delle attività sopra elencate saranno in ogni caso rispettate, le seguenti condizioni:

a) le tipologie di svantaggio e/o le aree di intervento, come sopra indicate, saranno tali da richiedere come essenziali le attività coordinate che si andranno a realizzare, per l'efficace raggiungimento delle finalità attribuite alle cooperative sociali di cui all'art.1 della legge 381/91;

b) l'organizzazione amministrativa della cooperativa dovrà assicurare la netta separazione delle gestioni relative alle attività esercitate ai fini della corretta applicazione delle agevolazioni concesse dalla normativa vigente, con riferimento espresso alle lettere "a" e "b" dell'art.1 della legge 381/91.

TITOLO III

SOCI COOPERATORI

Art. 5 (Soci cooperatori)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

a) soci lavoratori dell'attività socio-sanitaria ed educativa (tipo A) che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa e svolgere la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali;

b) soci lavoratori dell'attività di avviamento al lavoro (tipo B) che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare

direttamente ai lavori della cooperativa e svolgere la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali;

c) soci svantaggiati così come definiti dalla legge 381/91;

d) soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91.

Possono altresì essere soci persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

Possono infine essere soci Associazioni ed Enti comunque costituiti che siano in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.

In nessun caso possono essere soci lavoratori coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, secondo la valutazione dell'Organo amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la Cooperativa.

Possono inoltre essere ammessi come soci elementi tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società.

Art. 6 (Categoria speciale di soci)

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci cooperatori ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente statuto.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi solo soci lavoratori comunque in possesso dei requisiti di cui all'art.5 del presente statuto che intendano completare la loro formazione o valutare in modo graduale il proprio inserimento nella cooperativa.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei limiti di legge, verrà fissata in apposito regolamento in funzione della natura e della durata dell'ulteriore rapporto instaurato.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare

del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 11 del presente statuto:

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;
- c) il mancato adeguamento agli standard produttivi o comunque l'inadeguatezza del socio, alla luce dei risultati raggiunti nell'attività svolta, con conseguente inopportunità del suo inserimento nell'impresa.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima della scadenza del periodo di formazione e/o di inserimento fissato al momento della sua ammissione.

Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci di cui all'art. 5 del presente statuto.

Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato e annotato a cura dell'Organo amministrativo nel libro dei soci.

Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei soci lavoratori.

Art. 7 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- c) i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui si chiede di essere iscritto;
- d) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge;
- e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

Se trattasi di persone giuridiche, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;

b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;

c) la qualifica della persona che sottoscrive la domanda.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo amministrativo, sul libro dei soci.

L'Organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

L'Organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 8 (Obblighi del socio)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:

- * del capitale sottoscritto;

- * della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;

- * del sovrapprezzo eventualmente determinato dalla decisione dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo Amministrativo;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Art. 9 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, scioglimento o per causa di morte.

Art. 10 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

b) che non si trovi più in grado di partecipare al

raggiungimento degli scopi sociali;

c) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la cooperativa o l'attività di volontariato presso la stessa. Ciascun socio può inoltre recedere in ogni momento con un preavviso di almeno tre mesi.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società. L'Organo amministrativo deve esaminarla, entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Tribunale.

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda o allo scadere del preavviso di cui sopra.

Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 11 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;

b) che non adempia alla propria prestazione mutualistica con diligenza e comunque, nel caso di socio lavoratore, qualora incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro previsto nel CCNL di riferimento e nel caso di socio volontario che abbia cessato l'attività di volontariato presso la cooperativa;

c) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o che ineriscano al rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;

d) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;

e) che, previa intimazione da parte dell'Organo amministrativo, non adempia entro 30 giorni, al versamento del valore delle quote sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;

f) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza

con la Cooperativa, o che presti la propria opera presso imprese private o pubbliche, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo.

Il socio lavoratore potrà, infine, essere escluso quando il rapporto di lavoro venga a cessare per qualsiasi ragione o causa.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura dell'Organo amministrativo.

Art. 12 (Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 13 (Liquidazione della quota)

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato ed eventualmente rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, terzo comma del codice civile, il tutto nei limiti delle disposizioni previste dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.

Il pagamento è effettuato entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 14 (Morte del socio)

In caso di morte, gli eredi e/o legatari del socio defunto hanno diritto di subentrare nella qualità di socio, a condizione che posseggano i requisiti previsti per l'ammissione; l'accertamento di tali requisiti è effettuato con delibera dell'organo amministrativo.

Qualora gli eredi e/o legatari non possano subentrare per carenza dei requisiti o non intendano esercitare il diritto di subingresso, conseguono il diritto al rimborso della quota effettivamente versata ed eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 13.

Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in

favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo, fatti comunque salvi i diritti a favore degli eredi del socio defunto.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto, con deliberazione dell'Organo amministrativo, alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere b), c), d), e) ed f), dovranno provvedere al risarcimento dei danni e al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 16 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote ciascuna di valore non superiore e non inferiore ai limiti di legge;
- b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;
- c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci;
- d) dalla riserva straordinaria;
- e) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci e/o prevista per legge o per statuto.

Le riserve sono indivisibili e non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

Art. 17 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione dell'Organo amministrativo.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione all'Organo amministrativo con lettera raccomandata, fornendo le indicazioni relative al potenziale acquirente previste nel precedente art.7.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Tribunale.

Art. 18 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato ai soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dall'Organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30%;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura prevista dalla legge;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dalla legge;
- d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.
- e) alla riserva straordinaria;
- f) alle altre riserve statutarie e volontarie.

Art. 19 (Ristorni)

In sede di approvazione del bilancio su proposta dell'organo amministrativo, l'assemblea può deliberare la ripartizione di ristorni ai soci.

L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

La decisione dei soci di approvazione del bilancio provvede alla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle forme previste dalla legge.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà, in ogni caso, essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa

ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

TITOLO V
ORGANI SOCIALI

Art. 20 (Organi)

Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio d'Amministrazione;
- c) l'Organo di Controllo, se nominato.

Art.21 - Modalità di assunzione delle decisioni

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti esprimibili in assemblea sottopongono alla loro approvazione.

In particolare sono di competenza dei soci:

- 1. l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e la distribuzione degli utili;
- 2. la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;
- 3. la nomina l'organo di controllo;
- 4. la modificazione dello statuto;
- 5. la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico;
- 6. la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- 7. la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

Le decisioni dei soci sono assunte, in ogni caso, con metodo assembleare.

Art.22 - Assemblea

L'assemblea è convocata dagli amministratori mediante avviso contenente l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza. Esso potrà contenere anche l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora per la seconda convocazione che non potrà aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

A cura degli amministratori, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, tale avviso deve essere inviato ai soci e agli altri aventi diritto a mezzo lettera raccomandata ovvero consegnata a mano e controfirmata per ricevuta dal destinatario, oppure tramite fax, e-mail, telegramma o altro mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento.

In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando sono presenti, in proprio o per delega tutti i soci aventi diritto al voto e tutti i componenti dell'organo amministrativo e di controllo, se nominato, sono presenti o informati della riunione e nessuno

si oppone alla trattazione dell'argomento.

L'assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio italiano.

L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, tra loro collegati con mezzi di telecomunicazione alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

L'assemblea ha luogo almeno una volta all'anno. Essa è chiamata a riunirsi, inoltre, ogni qual volta sia ritenuto necessario dall'organo amministrativo o ne sia fatta richiesta per iscritto, contenente l'indicazione delle materie da trattare, da tanti soci che esprimano almeno un terzo dei voti spettanti ai soci cooperatori.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro dieci (10) giorni dalla data di presentazione della richiesta stessa.

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in mancanza, dalla persona designata a maggioranza assoluta dagli intervenuti.

Essa provvede alla nomina, a maggioranza assoluta dei presenti, di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art.23 - Maggioranze costitutive e deliberative

Salvo i casi nei quali la legge stabilisce inderogabilmente una maggioranza diversa, in prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza, in proprio o per delega, di tanti soci che rappresentino almeno la metà più uno dei voti spettanti a tutti i soci con diritto di voto.

In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti.

L'assemblea delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti, in proprio o per delega, su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Tuttavia, l'assemblea convocata per lo scioglimento e la liquidazione della società o per le modifiche statutarie, sia in prima, sia in seconda convocazione, delibererà validamente con il voto favorevole della metà più uno dei voti spettanti a tutti i soci.

Art.24 - Intervento in assemblea e diritto di voto

Possono intervenire all'assemblea tutti i soci iscritti nel libro soci.

Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.

Ogni socio cooperatore ha un voto qualunque sia il valore nominale della sua quota.

Art.25 - Rappresentanza nell'assemblea

I soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri soci.

La delega deve essere conferita per iscritto e deve indicare il nome del rappresentante e l'eventuale facoltà e limiti di subdelega; essa deve essere conservata dalla cooperativa.

Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di tre soci.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa ancorché non soci.

Le persone giuridiche sono rappresentate dal loro legale rappresentante o da altra persona all'uopo delegata con delibera dell'organo amministrativo o di altro organo competente.

Art. 26 (Amministrazione)

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da almeno tre soggetti, eletti con decisione dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

I componenti dell'organo amministrativo durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi. Essi sono rieleggibili.

La maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed eventualmente il Vice presidente, qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della decisione.

Art. 27 (Competenze e poteri dell'Organo amministrativo)

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge o dal presente statuto.

L'Organo amministrativo può delegare parte delle proprie attribuzioni - ad eccezione delle materie previste dall'art. 2475, comma 5, del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci - ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

E' nei compiti del Presidente convocare l'Organo amministrativo, fissare l'ordine del giorno, coordinare i lavori e provvedere affinché i consiglieri siano informati sulle materie iscritte all'ordine del giorno.

Art. 28 (Convocazioni e deliberazioni)

L'organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di cinque (5) giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che i Consiglieri e l'organo di controllo, ove nominato, ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- 1) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere la riunione svolta in detto luogo;
- 2) che sia effettivamente possibile al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- 3) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- 4) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché quando necessario di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Art. 29 (Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dall'Organo di Controllo, se nominato, nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile, purché la maggioranza resti costituita da Amministratori nominati con decisione dei soci; in caso contrario gli amministratori rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dall'Organo di Controllo, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di

ordinaria amministrazione. In caso di mancanza dell'Organo di Controllo il Consiglio di Amministrazione è tenuto a ricorrere alla decisione dei soci rimanendo in carica fino alla sostituzione.

Art. 30 (Compensi agli amministratori)

Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato.

Spetta all'Organo amministrativo, sentito il parere dell'Organo di Controllo, se nominato, determinare il compenso dovuto agli Amministratori investiti di particolari cariche.

Art. 31 (Rappresentanza)

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai consiglieri delegati, se nominati.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare direttori generali, institori e procuratori per singoli atti o categorie di atti.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente, se nominato.

Art. 32 Organo di Controllo

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'art. 2543 co.I del codice civile, la cooperativa procede alla nomina dell'Organo di Controllo, collegiale o composto da un solo membro, a scelta dell'assemblea.

L'organo di controllo deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

L'organo di controllo esercita anche il controllo contabile ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del codice civile.

TITOLO VI

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 33 (Scioglimento anticipato)

La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.

Nel caso si verifichi una causa di scioglimento, gli amministratori ne daranno notizia mediante iscrizione di una corrispondente dichiarazione presso l'ufficio dei registro delle imprese.

Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della cooperativa o deliberato lo scioglimento della stessa, l'assemblea, con le maggioranze previste per le

modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, dispone in merito alla determinazione del numero e dei poteri dei liquidatori, alla nomina degli stessi, al compenso e ai criteri di liquidazione. L'assemblea dispone inoltre in merito a quanto ora non previsto ma obbligatorio per legge. La società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con delibera dell'assemblea, assunta con le modalità e le maggioranze previste per la modifica dello statuto.

I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recedere.

Art. 34 (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione, dedotti il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, in conformità al presente statuto ed in ottemperanza al disposto dell'articolo 2514 lettera d) c.c..

TITOLO VII

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 35 (Regole per lo svolgimento dell'attività mutualistica - Regolamenti)

Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici, la società deve rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci.

In funzione della quantità e qualità dei rapporti mutualistici la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa. In tutti i casi i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste per le modificazioni statutarie.

Art. 36 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità.

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione devono essere di fatto osservati.

Pertanto:

a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali

fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari eventualmente offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) è vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori;

d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 37 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

Firmato: Nicola De Marinis, Mariella Zoglio, Carla Ondesca, Luigi Monti